



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.10.2004
COM(2004)652 definitivo

2004/0234(CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La presente proposta di regolamento del Consiglio modifica l'articolo 47 *bis* del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio allo scopo di evitare una disparità di trattamento tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 e gli Stati membri che hanno aderito il 1° maggio 2004 per quanto riguarda il tasso di partecipazione finanziaria alle misure agroambientali applicabile a questi ultimi Stati membri. Il tasso sarà allineato, a decorrere dalla data di adesione (1° maggio 2004) a quello applicabile agli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

La misura proposta non comporta spese supplementari per il bilancio della Comunità.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio¹, modificato dal regolamento (CE) n. 1783/2003², stabilisce che la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali può ammontare all'85 % nelle zone dell'obiettivo n. 1 e al 60 % nelle altre zone.
- (2) L'articolo 47 *bis*, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999, che stabilisce disposizioni finanziarie specifiche per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità europea il 1° maggio 2004, precisa che l'articolo 47 di tale regolamento non si applica al finanziamento delle misure di cui all'articolo 47 *bis*, paragrafo 1, tra le quali figurano le misure agroambientali. Per dette misure il contributo finanziario della Comunità può ammontare all'80 % per le zone dell'obiettivo 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 47 *ter*, paragrafo 1.
- (3) Per evitare disparità di trattamento tra gli Stati membri della Comunità al 30 aprile 2004 e gli Stati membri che vi hanno aderito il 1° maggio 2004, per quanto concerne il finanziamento delle misure agroambientali nelle zone dell'obiettivo 1, è opportuno adeguare, a decorrere dalla data di adesione, il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità applicabile ai nuovi Stati membri a quello applicabile ai vecchi Stati membri conformemente all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999.
- (4) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1257/1999,

¹ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).

² GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

“b) articolo 35, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo trattino, articolo 36, paragrafo 2 e articolo 47, ad eccezione del paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del presente regolamento.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*